



Gemellaggi AGIRE POR 2007-2013 PON GAT Obiettivo Convergenza – FESR 2007-2013

Quadro di riferimento per l’attuazione dei gemellaggi

Obiettivo del progetto

Rafforzamento delle capacità e delle conoscenze delle Amministrazioni “beneficiarie” operanti nei territori delle Regioni italiane dell’obiettivo Convergenza attraverso l’attivazione di gemellaggi con Amministrazioni “offerenti” operanti nel territorio nazionale e comunitario, volti al trasferimento di metodologie, di conoscenze, di sistemi organizzativi e gestionali innovativi e, in generale, di buone pratiche maturate nell’ambito della programmazione nazionale e comunitaria.

Settori d’intervento

Sono considerati settori d’intervento nei quali è possibile attivare gemellaggi AGIRE POR 2007-2013 tutti i settori previsti nelle priorità del QSN, i temi indicati nella comunicazione alla Commissione europea *Regions for Economic Change* e quelli considerati nell’ambito del programma INTERREG IVC. In ogni caso, verranno privilegiati i progetti relativi a settori di intervento ritenuti prioritari nell’ambito del POR della Regione in cui opera l’Amministrazione beneficiaria e quelli relativi agli obiettivi di servizio.

Amministrazioni interessate

L’attuazione del progetto AGIRE POR 2007-2013 prevede il coinvolgimento di:

- Amministrazioni regionali e locali, operanti nel territorio delle Regioni dell’obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), in qualità di Amministrazioni beneficiarie;
- Amministrazioni regionali e locali, operanti sull’intero territorio nazionale¹ e comunitario, in qualità di Amministrazioni offerenti;
- Amministrazioni nazionali, coinvolte, in alcuni casi, come partner istituzionali per particolari settori di intervento, con la funzione di promozione nell’attivazione dei gemellaggi e di assistenza e supporto nella loro esecuzione. I rapporti tra le Amministrazioni nazionali e la Divisione IX della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria sono

¹ Amministrazioni pubbliche di tutto il territorio nazionale, incluse quelle appartenenti all’Obiettivo Convergenza.

regolati, di norma, attraverso Convenzioni Quadro o Protocolli d'Intesa. Le Amministrazioni nazionali possono partecipare alle attività di gemellaggio con propri esperti, svolgendo sia attività di coordinamento che di trasferimento di conoscenze e competenze;

- la Divisione IX della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Ministero dello Sviluppo Economico.

Oltre ai gemellaggi che coinvolgono Amministrazioni beneficiarie dell'obiettivo Convergenza e Amministrazioni offerenti dell'intero territorio nazionale, sarà possibile attivare gemellaggi che coinvolgono congiuntamente, in qualità di offerenti, Amministrazioni dell'intero territorio nazionale e di uno o più Stati membri dell'Unione europea.

Eventuali beneficiari dell'obiettivo Convergenza di altri Stati Membri, che si aggiungessero a quelli delle Regioni Italiane, potranno partecipare alle attività di gemellaggio ma le relative spese dovranno essere a carico dell'Assistenza Tecnica dei rispettivi Programmi Operativi.

Responsabili del gemellaggio

Spetta a ciascuna delle Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del progetto AGIRE POR 2007-2013 individuare un referente (responsabile del gemellaggio) per ognuno dei gemellaggio a cui partecipa. Il responsabile del gemellaggio ha il compito di rappresentare l'Amministrazione di appartenenza e di sovrintendere a tutte le attività previste dal gemellaggio. Nel caso in cui ad uno stesso gemellaggio partecipino più amministrazioni beneficiarie e/o più Amministrazioni offerenti, potrà essere indicata l'Amministrazione beneficiaria capofila e/o l'Amministrazione offerente capofila.

Proposta di gemellaggio

Ai fini dell'attivazione di un gemellaggio AGIRE POR 2007-2013, indipendentemente dalla modalità di individuazione delle Amministrazioni beneficiarie e offerenti, le Amministrazioni interessate sono tenute a inviare, secondo le modalità indicate dalla Divisione IX, una "proposta di gemellaggio" contenente una "dichiarazione congiunta" necessaria alla valutazione preliminare di ammissibilità del progetto.

1) Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta attesta l'esistenza di condizioni indispensabili affinché siano garantite la solidità delle premesse e la validità dei contenuti della proposta di gemellaggio e costituisce, in ultima analisi, una prima indicazione delle possibilità di successo del gemellaggio. Sono considerate condizioni indispensabili:

- la qualità: la buona pratica deve costituire effettivamente un caso di eccellenza, originale e innovativo, in grado di produrre risultati effettivi o risolvere criticità reali in modo efficace, garantendo così un concreto miglioramento nell'efficienza operativa interna dell'Amministrazione beneficiaria;
- la trasferibilità: l'Amministrazione offerente deve possedere le capacità e le possibilità di trasferire in modo completo, adeguato e efficace la buona pratica all'Amministrazione beneficiaria;

- la replicabilità: la buona pratica deve essere replicabile nel contesto dell'Amministrazione beneficiaria;
- la recepibilità: la buona pratica deve essere effettivamente e completamente recepibile da parte dell'Amministrazione beneficiaria; non devono, pertanto, sussistere impedimenti di carattere tecnico, strutturale o amministrativo che rendano impossibile il trasferimento pieno e completo della buona pratica o la sua efficace internalizzazione, applicazione e capitalizzazione;
- l'utilità: l'Amministrazione beneficiaria deve possedere una reale criticità (tecnica, amministrativa, gestionale, procedurale, ecc.) che la buona pratica da trasferire sia effettivamente in grado di risolvere attraverso l'avvio di nuovi processi o la modifica di processi già esistenti nell'ambito della propria attività.

Oltre alle condizioni indicate, all'interno della dichiarazione congiunta, le Amministrazioni beneficiarie e offerenti hanno il compito di tradurre la buona pratica in definizioni sintetiche. In particolare:

- all'Amministrazione offerente viene richiesto di tradurre la buona pratica oggetto del gemellaggio in uno o più "modelli" da trasferire all'Amministrazione beneficiaria;
- all'Amministrazione beneficiaria viene invece richiesto di prefigurare con relativa precisione gli effetti concreti dell'internalizzazione del modello o dei modelli recepiti dall'Amministrazione offerente attraverso l'individuazione dei nuovi "processi" attivati, o processi già esistenti modificati nell'ambito della propria attività grazie al gemellaggio.

2) Attestazione dell'Autorità di Gestione del POR

La dichiarazione congiunta viene inviata alla Divisione IX e, se coinvolta nel gemellaggio, all'Amministrazione nazionale, unitamente a una attestazione dell'Autorità di Gestione del POR della Regione, in cui opera l'Amministrazione beneficiaria, sulla coerenza della proposta di gemellaggio con le finalità e gli obiettivi del POR.

3) Parere di merito del Dipartimento per le Pari Opportunità

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della proposta di gemellaggio e dell'attestazione dell'Autorità di Gestione, il Dipartimento per le Pari Opportunità invia alla Divisione IX il parere di merito sulla proposta di gemellaggio.

Progetto di gemellaggio

La Divisione IX, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta di gemellaggio e dell'attestazione dell'Autorità di Gestione (e ottenuto il parere positivo di merito dell'eventuale Amministrazione nazionale) comunica alle Amministrazioni coinvolte l'autorizzazione all'invio del "progetto di gemellaggio" dettagliato.

Nel progetto di gemellaggio, presentato congiuntamente dalle Amministrazioni offerenti e dalle Amministrazioni beneficiarie sono indicati, in particolare, le Amministrazioni coinvolte, l'oggetto delle attività, gli obiettivi e i risultati attesi, il cronogramma, le giornate uomo, le risorse umane e finanziarie previste in ciascuna attività.

La Divisione IX, entro 30 giorni dalla ricezione del progetto di gemellaggio, verificatane l'ammissibilità al finanziamento, ne autorizza l'attivazione fissando i termini per la stipula della "Convenzione di gemellaggio" con la quale sono stabiliti oggetto, condizioni, termini e modalità di attuazione, nonché di finanziamento, del gemellaggio.

Qualora fossero necessari chiarimenti e/o ulteriore documentazione a supporto del progetto di gemellaggio, la Divisione IX potrà richiedere alle Amministrazioni proponenti le integrazioni necessarie alla valutazione e, in tal caso, il predetto termine di 30 giorni per l'approvazione decorrerà dalla ricezione degli ulteriori elementi richiesti.

Convenzione di gemellaggio

La Convenzione di gemellaggio è l'atto amministrativo che regola i rapporti tra le Amministrazioni coinvolte nello stesso. Ogni Convenzione di gemellaggio è sottoscritta dalla Divisione IX della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria, dalle Amministrazioni beneficiarie e offerenti e dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Nella Convenzione sono indicati, in particolare, gli impegni che ciascuna Amministrazione deve rispettare.

1) Impegni dell'Amministrazione beneficiaria:

- acquisire, nel caso sia necessario ai fini dell'avvio delle attività di gemellaggio, il parere favorevole della Giunta, con una previsione sui tempi di acquisizione dello stesso;
- garantire che la disponibilità finanziaria dell'Amministrazione sia tale da consentire, fin dall'avvio del gemellaggio, lo svolgimento di tutte le attività previste;
- garantire la partecipazione continuativa alle attività di gemellaggio del personale coinvolto nel gemellaggio;
- comunicare, secondo le modalità e i tempi indicati dalla Divisione IX, ogni eventuale modifica o integrazione al progetto di gemellaggio approvato e ogni variazione intervenuta alle attività di gemellaggio;
- garantire il rispetto dei termini previsti per l'invio alla Divisione IX delle richieste di pagamento;
- adottare i provvedimenti necessari per rendere strutturali, nel sistema della *governance* regionale, la buona pratica acquisita attraverso il gemellaggio;
- inviare una relazione finale sulle attività e due relazioni, rispettivamente 1 anno e 2 anni dopo la conclusione del gemellaggio, sull'efficacia del gemellaggio.

2) Impegni dell'Amministrazione offerente:

- acquisire, nel caso sia necessario ai fini dell'avvio delle attività di gemellaggio, il parere favorevole della Giunta, con una previsione sui tempi di acquisizione dello stesso;
- garantire che la disponibilità finanziaria dell'Amministrazione sia tale da consentire, fin dall'avvio del gemellaggio, lo svolgimento di tutte le attività previste;
- garantire la partecipazione continuativa alle attività di gemellaggio degli esperti interni coinvolti nel gemellaggio;

- comunicare, secondo le modalità e i tempi indicati dalla Divisione IX, ogni eventuale modifica o integrazione al progetto di gemellaggio approvato e ogni variazione intervenuta alle attività di gemellaggio;
- garantire il rispetto dei termini previsti per l'invio alla Divisione IX delle richieste di pagamento.

3) Impegni del Dipartimento per le Pari Opportunità:

- comunicare, secondo le modalità e i tempi indicati dalla Divisione IX, ogni eventuale modifica o integrazione al progetto di gemellaggio approvato e ogni variazione intervenuta sulle attività di gemellaggio;
- garantire il rispetto dei termini previsti per l'invio alla Divisione IX delle richieste di pagamento;
- incontrare la Divisione IX almeno due volte l'anno, al fine di monitorare lo stato di avanzamento del gemellaggio.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese di seguito indicate, in relazione ai differenti soggetti. Spetta, in ogni caso, alla Divisione IX una valutazione sulla congruità delle spese del gemellaggio.

Tipologia spesa	Amministrazioni offerenti	Amministrazioni beneficiari	Amministrazioni Nazionali (DPO)	Divisione IX (MISE)
Compenso per le giornate di attività degli esperti mediante pagamento diretto nella misura di € 250,00/giornata	SI	NO	SI	SI
Indennità per le giornate preparatorie a quelle di attività mediante rimborso all'Amministrazione offerente pari a 1,5 giorni per ogni giornata di attività svolta	SI	NO	SI	NO
Spese di trasporto	SI	SI	SI	SI
Per diem (alloggio, vitto) pari ad € 230,00 per ogni pernottamento effettuato nella sede di missione	SI	SI	SI	SI

Eventuali spese di Funzionamento	SI	SI	NO	NO
----------------------------------	----	----	----	----

Aspetti finanziari

Il compenso per le giornate di attività degli esperti, interni ed esterni, delle Amministrazioni offerenti e delle Amministrazioni nazionali, viene erogato direttamente agli esperti da parte della Divisione IX, previo invio alla Divisione IX stessa, da parte dell'Amministrazione di riferimento, della relativa richiesta di pagamento. Il compenso è da intendersi al lordo delle trattenute tributarie e previdenziali a carico dell'esperto e al netto degli oneri tributari e previdenziali a carico del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'indennità per le giornate preparatorie a quelle di attività, per le Amministrazioni offerenti e per le Amministrazioni nazionali, viene erogata all'Amministrazione previo invio alla Divisione IX, da parte della Amministrazione interessata, della relativa richiesta di pagamento.

Il *per diem*, per le missioni degli esperti interni ed esterni delle Amministrazioni offerenti e delle Amministrazioni nazionali e per il personale delle Amministrazioni beneficiarie, viene erogato direttamente all'interessato previo invio alla Divisione IX, da parte dell'Amministrazione di riferimento, della relativa richiesta di pagamento. L'importo è da intendersi al lordo delle trattenute tributarie e previdenziali a carico dell'interessato e al netto degli oneri tributari e previdenziali a carico del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acquisizione dei titoli di viaggio relativi alle missioni viene effettuata direttamente dalle Amministrazioni coinvolte nei gemellaggi attraverso una agenzia di servizi individuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità indicate dalla Divisione IX.

Le spese di funzionamento, per le Amministrazioni offerenti e beneficiarie, sono effettuate direttamente dalla Divisione IX, previa richiesta formale e motivata alla Divisione IX stessa da parte dell'Amministrazione interessata.

Le richieste di pagamento del compenso, del *per diem* e dell'indennità dovranno essere inviate alla Divisione IX entro il termine massimo di 30 giorni dall'espletamento delle relative missioni.

Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati

Le Amministrazioni beneficiarie coinvolte devono presentare alla Divisione IX, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività di gemellaggio e comunque prima dello svolgimento della giornata conclusiva, una relazione finale, redatta congiuntamente, recante, in particolare, le seguenti informazioni:

- descrizione dettagliata della attività;
- obiettivi prefissati in termini di modelli oggetto del trasferimento dalle Amministrazioni offerenti alle Amministrazioni beneficiarie;
- obiettivi raggiunti in termini di nuovi processi attivati o di processi già esistenti modificati nell'ambito della propria attività, sulla base delle buone pratiche trasferite;
- documenti o prodotti realizzati;
- eventuali criticità riscontrate.

Le modalità di svolgimento del gemellaggio e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono valutati dalla Divisione IX, con l'ausilio di indicatori, sulla base dei seguenti elementi:

- i dati di natura tecnico-finanziaria e quelli relativi alla realizzazione delle attività raccolti durante il corso del gemellaggio;
- le informazioni reperite dal referente tecnico;
- la relazione finale;
- le relazioni sull'efficacia del gemellaggio presentate dall'Amministrazione beneficiaria, 1 anno e 2 anni dopo la conclusione del gemellaggio.

Termine delle attività del progetto AGIRE POR 2007-2013

Tutti i gemellaggi devono concludersi entro il 30 giugno 2015 per consentire la relativa rendicontazione delle spese alla Commissione europea entro i termini stabiliti dai regolamenti comunitari. Il termine delle attività dell'intero progetto AGIRE POR 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015.